

CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

t r a

Comune di **OFFANENGO**, con sede in _____, Codice Fiscale _____, in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro tempore* _____, giusta delibera del Consiglio Comunale n. _____ del _____, - **Comune capofila**

Comune di **CAMISANO**, con sede in _____, Codice Fiscale _____, in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro tempore* _____, giusta delibera del Consiglio Comunale n. _____ del _____,

Comune di **CAPRALBA**, con sede in _____, Codice Fiscale _____, in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro tempore* _____, giusta delibera del Consiglio Comunale n. _____ del _____,

Comune di **CASALETTO CEREDANO**, con sede in _____, Codice Fiscale _____, in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro tempore* _____, giusta delibera del Consiglio Comunale n. _____ del _____,

Comune di **CASTEL GABBIANO**, con sede in _____, Codice Fiscale _____, in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro tempore* _____, giusta delibera del Consiglio Comunale n. _____ del _____,

Comune di **CHIEVE**, con sede in _____, Codice Fiscale _____, in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro tempore* _____, giusta delibera del Consiglio Comunale n. _____ del _____,

Comune di **CREDERA RUBBIANO**, con sede in _____, Codice Fiscale _____, in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro tempore* _____, giusta delibera del Consiglio Comunale n. _____ del _____,

Comune di **FIESCO**, con sede in _____, Codice Fiscale _____, in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro tempore* _____, giusta delibera del Consiglio Comunale n. _____ del _____,

Comune di **IZANO**, con sede in _____, Codice Fiscale _____, in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro tempore*

_____, giusta delibera del Consiglio Comunale n. _____ del _____,

Comune di MONTODINE, con sede in _____, Codice Fiscale _____, in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro tempore* _____, giusta delibera del Consiglio Comunale n. _____ del _____,

Comune di MOSCAZZANO, con sede in _____, Codice Fiscale _____, in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro tempore* _____, giusta delibera del Consiglio Comunale n. _____ del _____,

Comune di PIANENGO, con sede in _____, Codice Fiscale _____, in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro tempore* _____, giusta delibera del Consiglio Comunale n. _____ del _____,

Comune di RICENGO, con sede in _____, Codice Fiscale _____, in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro tempore* _____, giusta delibera del Consiglio Comunale n. _____ del _____,

Comune di RIPALTA ARPINA, con sede in _____, Codice Fiscale _____, in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro tempore* _____, giusta delibera del Consiglio Comunale n. _____ del _____,

Comune di RIPALTA GUERINA, con sede in _____, Codice Fiscale _____, in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro tempore* _____, giusta delibera del Consiglio Comunale n. _____ del _____,

Comune di SALVIROLA, con sede in _____, Codice Fiscale _____, in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro tempore* _____, giusta delibera del Consiglio Comunale n. _____ del _____,

Comune di SERGNANO, con sede in _____, Codice Fiscale _____, in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro tempore* _____, giusta delibera del Consiglio Comunale n. _____ del _____,

Comune di TRIGOLO, con sede in _____, Codice Fiscale _____, in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro tempore* _____, giusta delibera del Consiglio Comunale n. _____ del _____,

UNIONE LOMBARDA DEI FONTANILI, con sede in _____, Codice Fiscale _____, in persona del Sindaco e legale rappresentante _____

pro tempore _____, giusta delibera del Consiglio Comunale
n. _____ del _____,

.....

nel prosieguo anche “*I Comuni?*”, “*Gli Enti?*”, “*Gli affidanti?*”

pre m e s s o c h e

1. l'art. 30 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 consente la stipula di convenzioni fra gli enti locali al fine di “*svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati?*”;
2. l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d'interesse comune;
3. i **Comuni** hanno contribuito alla creazione, per il tramite di Consorzio IT S.p.a., di un sistema per il controllo del territorio mediante varchi elettronici. Tale sistema è sovracomunale, ed è asservito all'insieme degli stipulanti;
4. **Consorzio.it** ha già predisposto le necessarie infrastrutture ed i sistemi elettronici;
5. tale operazione è idonea ad apportare un significativo miglioramento nel perseguimento di interessi pubblici essenziali e primari, fra cui la sicurezza territoriale, la prevenzione del crimine, la regolarità dei veicoli in circolazione, al fine di migliorare la sicurezza dei cittadini, la prevenzione di reati e di illeciti, l'adattamento alle reali esigenze del traffico, rendendo nel contempo più efficiente la comunicazione all'interno della amministrazione, e fra questa e altri Enti e le Forze dell'Ordine. La possibilità di perseguire congiuntamente detti interessi, mediante un'azione comune che va oltre il territorio dei singoli municipi, ne rende certamente più efficace la tutela;
6. **Consorzio.it** è società *in house*, avente tutti i requisiti in proposito sanciti dal Codice Appalti e dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175
7. La gestione associata del servizio tramite convenzione ex art. 30 tuel prescelta è la più opportuna a perseguire il miglioramento qualitativo, la semplificazione dei procedimenti amministrativi, la riduzione e razionalizzazione dei costi nel rispetto di criteri di efficienza; la promozione dell'uso delle nuove tecnologie e del miglioramento nell'uso dei sistemi informatici, così da favorire una più efficiente gestione delle risorse umane e delle procedure;
8. l'art. 208, quarto comma, Codice della Strada, in relazione alle sanzioni di cui trattasi dispone: “*Una quota pari al 50% dei proventi spettanti agli enti locali (regioni, province, comuni — cioè quando le violazioni sono accertate da loro) è destinata:*
a) per almeno un quarto di tale quota, a interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente; Circolazione Stradale
b) per almeno un quarto di tale quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni del Codice della Strada — anche mediante acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature per i

corpi di polizia locale/provinciale/municipale. Circolazione Stradale
c) per la restante parte (ossia quanto resta della quota del 50%) a "altre finalità" connesse al miglioramento della sicurezza stradale: manutenzione delle strade, installazione/ adeguamento/ barriere, sistemazione del manto stradale, redazione di piani urbanistici del traffico (art. 36), interventi a tutela degli utenti vulnerabili (bambini, anziani, disabili, pedoni, ciclisti, motociclisti), educazione stradale nelle scuole, mobilità ciclistica, previdenza e assistenza del personale di polizia locale, etc.

9. il successivo comma V aggiunge: "Rimane facoltà dell'ente destinare anche una parte o tutta la restante quota del 50% alle finalità di cui al comma 4"
10. tra i Comuni di Camisano, Fiesco, Izano, Montodine, Offanengo, Ricengo, Ripalta Arpina, Ripalta Guerina, Salvirola, Sergnano, Trigolo, vige una convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni e servizi di polizia locale e amministrativa;
11. al fine di implementare il servizio e di meglio perseguire gli interessi dei Comuni, si ritiene opportuno consentire anche ad altri enti di aderire, con proprio personale e asset (se presente);
12. la gestione di tale servizio in forma associata con la collaborazione di Consorzio IT, consentirà di formare agenti di Polizia Locale, provenienti da ogni comune aderente alla convenzione, affinché accertati per conto di tutti i Comuni le violazioni. Ciò consente di massimizzare l'utilizzo delle risorse umane, mediante personale appositamente formato e in crescente specializzazione, contenendo nel contempo i costi per l'insieme dei Comuni;
13. inoltre, tale gestione consentirà l'acquisto, l'installazione e la manutenzione di strumentazione di elevato livello, evitando la duplicazione di costi in capo a più comuni;
14. l'art. 3 della Legge Regionale Lombardia 1 aprile 2015 n. 6 promuove la cooperazione e collaborazione fra gli Enti Locali per la migliore persecuzione degli interessi pubblici in determinati ambiti territoriali;
15. la legge 7 marzo 1986, n. 65 disciplina l'ordinamento della polizia municipale e consente l'esercizio associato del servizio;
16. l'art. 1, comma 557, della Legge 30 dicembre 2004 n. 311, come successivamente modificato, prevede "*i Comuni con popolazione inferiore a 25.000 abitanti, i Consorzi tra Enti gestenti servizi a rilevanza industriale, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza*";
17. il **Comune di Offanengo** viene individuato quale Comune Capofila;
18. per quanto concerne l'attività demandata a Consorzio IT, la stessa è ad elevata qualificazione tecnica e gestionale
19. inoltre, al fine di evitare vuoti nella tutela degli interessi, consentire il rientro immediato dei costi sostenuti dai **Comuni** e massimizzare da subito l'efficacia della presente convenzione, è indispensabile che l'attività demandata a **CIT** venga immediatamente attivata

premess o altresì che

a) alcuni dei Comuni che intendono aderire alla convenzione già in essere, sopra citata (cfr. punto 10 in premessa) non possono procedere, per carenza di personale, al controllo dei veicoli in materia di assicurazione e revisione;

b) il Corpo di Polizia Locale del Comune capofila è individuato ed attrezzato quale Comando deputato a redigere gli atti deliberativi e regolamentari relativi alla gestione del servizio.

c) per quanto concerne gli aderenti alla gestione in forma associata, i costi, i termini e le modalità di utilizzo sono direttamente disciplinati dalla presente convenzione;

c) alla presente convenzione potranno aderire altri Comuni, mediante personale proprio o posto a disposizione da amministrazioni diverse, a mente dell'art. 1, comma 557, della Legge 30 dicembre 2004 n. 311;

considerati

- ❖ gli articoli 142, 201, commi 1 *bis*, lett. g) e 3, 206 e 208 del Codice della Strada;
- ❖ gli articoli 385, 386 e 393 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;
- ❖ il DM 18 dicembre 2017;
- ❖ l'art. 12 l. 20 novembre 1982 n. 890;
- ❖ l'art. 1, comma 597, della Legge n. 311/2004

Tanto premesso, **I Comuni** approvano lo schema della seguente convenzione (in aggiornamento a quella esistente) e stipulano fra essi le seguenti

patt uizioni

Art. 1 - Premesse. Comune capofila

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. I **Comuni**, mediante la presente convenzione, pattuiscono e convengono fra loro la gestione associata del servizio di Polizia Locale, ed individuano, quale capofila, il Comune di Offanengo, sede dell'Ufficio unico e del comando intercomunale.
3. Il **Comune Capofila** svolgerà le funzioni di comando, coordinamento e gestione amministrativa unificata delle attività convenzionate.

Art.2 - Oggetto

1. I Comuni di Camisano, Capralba, Casaletto Ceredano, Castel Gabbiano, Chieve, Credera Rubbiano, Fiesco, Izano, Montodine, Moscazzano, Offanengo, Pianengo, Ricengo, Ripalta Arpina, Ripalta Guerina, Salvirola, Sergnano, Trigolo, Unione Lombarda dei Fontanili si convenzionano per gestire in forma associata e coordinata le funzioni amministrative e i servizi in materia di Polizia Locale e di Polizia Amministrativa all'interno del territorio di loro competenza, ai sensi del comma 4 dell'art. 30 del D.Lgs. n.267/2000 e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
2. La titolarità delle funzioni rimane in Capo a ciascun Comune aderente la convenzione.
3. Il comando intercomunale di Polizia locale, con sede nel Comune di Offanengo - capofila- che funge da ufficio unico, gestirà tutte le attività affidate alla Polizia Locale da leggi o regolamenti nell'ambito del territorio di competenza, nell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 5 della legge 65/86 e dall'art. 13 della Legge Regionale 1 aprile 2015 n. 6.

Art.3 - Scopi della convenzione

- il miglioramento della qualità dei servizi resi ai cittadini;
- maggiore efficienza e specializzazione nell'attività degli attuali Corpi e servizi di polizia locale;
- la graduale unificazione delle norme regolamentari e l'omogeneità delle modalità operative;
- la promozione di una formazione comune tra il personale;
- un miglior utilizzo delle risorse umane e strumentali al fine di raggiungere elevati standard di efficienza, economicità ed efficacia dei servizi;
- la promozione di un sistema integrato di sicurezza dei cittadini, anche attraverso lo sviluppo di forme di collaborazione e di sinergia con le altre forze di polizia operanti sul territorio;
- presenza più coordinata per la prevenzione ed il controllo dei fenomeni importanti per la sicurezza della circolazione stradale, per la protezione ambientale, per la tutela del consumatore, per i bisogni emergenti nel territorio e per lo sviluppo della convivenza civile dei Comuni associati.

Art.4 - Ambito Territoriale e di applicazione. Successive adesioni.

1. L'ambito territoriale della presente convenzione, e per conseguenza della gestione associata, coincide con il territorio degli Enti stipulanti.
2. Alla presente convenzione potranno aderire successivamente, ed anche in momenti diversi, altri Comuni, mediante proprio personale, oppure avvalendosi di personale di altre amministrazioni in convenzione,
3. la sede dell'ufficio unico è ubicata presso il Comune Capo Convenzione.
4. L'intestazione degli atti contiene altresì la denominazione della gestione associata, della sede del Comando intercomunale e della sede distaccata di riferimento.

Art.5 - Comune capo convenzione e organizzazione dell'esercizio delle funzioni associate

1. Comune capo convenzione e sede dell'ufficio unico è il Comune di Offanengo; la struttura che svolge il servizio convenzionato assumerà il nome di "Corpo Intercomunale Polizia Locale di Offanengo".

2. Allo stesso è demandato il compito di redigere gli atti deliberativi e regolamentari relativi alla gestione del servizio.
3. La direzione, il coordinamento e le modalità operative per lo sviluppo dei servizi e delle attività da svolgere in forma associata sono adottate mediante gli atti di gestione del Responsabile dell'ufficio unico – Comandante della Polizia Locale e titolare delle funzioni di cui all'art. 107 Tuel - nel rispetto dei criteri fissati dal presente atto e degli indirizzi forniti dalla Conferenza dei Sindaci.
4. Il Vice Comandante potrà essere individuato tra il personale dipendente di uno dei Comuni appartenenti alla Convenzione.

Art.6 - Supporto tecnico e strumentale all'attività dell'Ufficio

1. I Comuni sottoscrittori, individuano nel Consorzio Informatica e Territorio S.p.a. (Consorzio.IT) il soggetto dotato di competenze specifiche per la gestione delle attività amministrative in capo al corpo di Polizia Locale, di competenze tecniche, di carattere informatico, e manageriale, oltre che tecnologiche cui l'Ufficio comune fa affidamento per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente Convenzione.
2. La stipula della presente Convenzione non incide sui rapporti in essere tra ConsorzioIT e ciascun Comune convenzionato;
3. Il Comune capofila è delegato alla sottoscrizione, in nome e per conto degli altri comuni, di specifico contratto di servizio con Consorzio.it , per le attività sopra indicate.

Art.7 - Funzioni, attività' e servizi svolti dall'ufficio comune e procedimenti amministrativi di competenza

Le macro aree di attività del Corpo di Polizia Locale, previste per legge, sono le seguenti:

1. **Polizia Amministrativa:** intesa come prevenzione e repressione di tutti i fenomeni che costituiscono violazione amministrativa a norme imperative in materia di commercio, edilizia, igiene e sanità, sicurezza urbana, e fiscalità locale nonché ad altre attività previste da Leggi, Regolamenti e provvedimenti statali, regionali e locali.
2. **Polizia Stradale:** intesa come prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, rilevazione degli incidenti stradali, tutela e controllo sull'uso della rete viaria, sicurezza della circolazione stradale e scorta per la sicurezza della circolazione.
3. **Polizia Giudiziaria:** intesa come acquisizione delle notizie di reato, impedimento che i reati accertati vengano portati a conseguenze ulteriori, ricerca degli autori, attività necessarie per assicurare le fonti di prova e raccolta di quant'altro possa servire per l'applicazione della Legge Penale.
4. **Polizia Ambientale:** intesa come controllo sulle attività inquinanti, gestione dei rifiuti, monitoraggio ambientale, censimenti e controlli per la tutela del patrimonio florofaunistico.
5. **Ausilio alla Pubblica Sicurezza e Ordine Pubblico:** previa disposizione del Sindaco interessato, quando ne venga fatta specifica richiesta da parte della competente Autorità, collaborazione nell'ambito delle proprie attribuzioni con le Forze di Polizia dello Stato.

6. **Sicurezza Urbana:** intesa come controllo del territorio per prevenire e arginare fenomeni di disagio derivanti non solo da violazione di norme, ma anche da forme di degrado e inciviltà diffusa, mappatura e raccolta dati per fini istituzionali (es.: residenze, censimenti, analisi, ecc.)
7. **Protezione Civile:** intesa come primo intervento e soccorso nelle calamità per le competenze comunali in materia, supporto alle organizzazioni di volontariato e assistenza alle comunità coinvolte.
8. **Compiti di rappresentanza istituzionale:** intesi come impiego in ricorrenze, feste, presidio delle sedute consiliari (se previsto dagli Statuti degli Enti aderenti), comunicazione e rapporti con la cittadinanza e i media.

Oltre a quanto previsto nel precedente comma 1, il Corpo di Polizia Locale svolgerà le seguenti funzioni e attività amministrative:

1. Istruttoria e rilascio dei pareri di competenza allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP).
2. Rilascio di autorizzazioni e concessioni in materia di circolazione stradale e occupazione di suolo pubblico, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 285/1992 (Codice della Strada), dal relativo Regolamento di Esecuzione e dalle specifiche regolamentazioni locali.
3. A titolo esemplificativo, tali attività comprendono:
 - a. Rilascio di contrassegni per persone con disabilità.
 - b. Emanazione di Ordinanze relative alla modifica della viabilità a seguito di occupazioni di suolo pubblico per scavi, manomissioni del suolo, o installazione di passi carrabili.
 - c. Autorizzazioni per la circolazione in deroga a provvedimenti di limitazione del traffico.
 - d. Autorizzazioni per trasporti eccezionali.
4. Istruttoria delle pratiche in caso di provvedimenti che incidono sulla circolazione stradale ma di competenza di altri Organi del Comune (Ordinanze Sindacali contingibili e urgenti e provvedimenti di competenza della Giunta Comunale o del Consiglio Comunale), in accordo con ogni ente convenzionato;
5. Notifica ed esecuzione di provvedimenti emanati in violazione alle norme sulla circolazione stradale delegati dall'Autorità Giudiziaria, dal Prefetto o dal Questore;
6. Accertamento della sorvegliabilità di pubblici esercizi o altre attività soggette al TULPS (anche su delega della Questura);
7. Servizio residuale di notifica e consegna di atti solo in assenza del Messo Comunale o in caso di sua assenza o in assenza della piattaforma SEND e supporto in caso di necessità;
8. Istruttoria ed esecuzione dei Trattamenti Sanitari Obbligatoriosi e degli Accertamenti Sanitari Obbligatoriosi;
9. Gestione dell'Ufficio Oggetti Smarriti;
10. Predisposizione e realizzazione di progetti di educazione stradale rivolti agli Istituti Scolastici;
11. Coordinamento di Associazioni di Volontariato la cui attività viene svolta nelle materie di competenza del Servizio di Polizia Locale;
12. Ricezione ed elaborazione delle comunicazioni di cessione fabbricato e delle comunicazioni di ospitalità.
13. Gestione delle competenze comunali in materia di anagrafe canina e randagismo.

Art.8 - Proventi

1. I proventi delle contravvenzioni, sanzioni e degli atti di accertamento spettano al Comune nel cui territorio è stata accertata la violazione.
2. Gli Agenti di Polizia Locale, a tal proposito, utilizzeranno preavvisi e verbali con l'intestazione e l'indicazione delle modalità di pagamento mediante Pagopa – pagamento multe online di ciascun Comune.

Art.9 – Regolamenti Comunali

1. I Comuni convenzionati approvano, contestualmente alla presente convenzione e nel rispetto dei suoi principi, il Regolamento del Corpo di Polizia Locale in forma associata.
2. Il Regolamento di cui al comma precedente costituisce parte integrante della presente convenzione.

Art.10 – Direzione E Coordinamento – Comandante

1. Il Servizio di Polizia Locale in forma associata è diretto e coordinato dal Comandante del Corpo di Polizia Locale del Comune di Offanengo, al quale compete:
 - a. emanare direttive e vigilare sull'espletamento dei servizi, in attuazione degli indirizzi espressi dai Sindaci dei Comuni convenzionati;
 - b. disporre l'assegnazione, la destinazione del personale secondo le specifiche necessità operative, tenendo conto delle attribuzioni di ciascun addetto ed in conformità alle qualifiche dallo stesso possedute (Commissari, Vice Commissari, Sovrintendenti, Assistenti, Agenti Scelti, Agenti);
 - c. coordinare i servizi di Polizia Locale con quelli delle altre forze di Polizia dello Stato;
 - d. rappresentare il Corpo di Polizia Locale nei rapporti esterni e di istituto;
 - e. curare ogni adempimento amministrativo connesso all'organizzazione.
2. Nei casi di assenza il Comandante verrà sostituito dal Vice Comandante.

Art.11 – Personale

1. Il servizio si avvarrà del personale di Polizia Locale dipendente dei Comuni convenzionati, che rimangono titolari esclusivi dei rispettivi rapporti di lavoro.
2. L'adozione della presente convenzione non comporta alcun mutamento dello status giuridico ed economico del personale utilizzato. Ciascun Comune, secondo quanto stabilito dal rispettivo ordinamento, resta competente in materia di procedimenti disciplinari relativi al personale ad esso dipendente.
3. L'erogazione delle retribuzioni, così come i versamenti degli oneri e delle ritenute previdenziali, assistenziali, assicurativi e fiscali e di tutti gli adempimenti connessi, avverrà a cura dei singoli Comuni ciascuno per il proprio personale dipendente con riferimento al trattamento economico fondamentale.

Art.12 - Mezzi Operativi

I Comuni convenzionati mettono a disposizione del Comune Capo Convenzione:

1. dotazioni e mezzi di loro proprietà per lo svolgimento dell'attività associata, di cui verrà redatto apposito elenco sottoscritto da tutti i Comuni partecipanti.
2. Nel corso della durata della presente Convenzione, tutti i Comuni convenzionati possono provvedere all'acquisto di nuovi mezzi e/o attrezzature.
3. In caso di recesso, di scioglimento anticipato o di mancato rinnovo della convenzione, i mezzi e le attrezzature indicate al comma 1 rientreranno nella disponibilità del Comune proprietario nello stato in cui si trovano.
4. Nel caso di cui al comma 2 si procederà nel seguente modo:
 - a. se il costo per l'acquisto del bene è stato sostenuto solo da un Comune, lo stesso rientrerà nella disponibilità del Comune proprietario nello stato in cui si troverà;
 - b. se il costo del bene è stato ripartito tra i Comuni della Convenzione, secondo la ripartizione dei costi di cui all'art. 14, il valore del bene sarà calcolato sulla base del valore di acquisto decurtato l'ammortamento annuo di cui al T.U.I.R. n. 917/86 e successive modificazioni ed integrazioni e sarà ripartito tra i Comuni aderenti sempre secondo le rispettive quote di partecipazione costi di cui all'art. 14.
 - c. L'acquisto del bene è posto a carico della forma associativa se finanziato con contributi dello Stato, della Regione o della Provincia; in tal caso i beni acquistati in comune o il loro prezzo saranno suddivisi tra gli Enti associati all'atto di scioglimento della presente convenzione, secondo i criteri che saranno all'epoca individuati dalla Conferenza dei Sindaci.

Art.13 - Sede del comando

1. Il Comando del Servizio associato ha sede presso il Comune di Offanengo.
2. Il personale del Servizio associato ha a disposizione presso ogni Comune una postazione di lavoro da utilizzarsi per lo svolgimento dell'eventuale attività di servizio.

Art.14 - Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione e sino al 31 dicembre 2036 e non è tacitamente rinnovabile.

Art.15 – Estensione della convenzione ad altri comuni

1. Conformemente alla previsione dell'art. 7, comma 3, della Legge Regionale 1 aprile 2015 n. 6, in base al quale la Regione promuove la costituzione di corpi di polizia locale con una dotazione organica non inferiore a diciotto operatori che assicurino la continuità del servizio secondo il sistema organizzativo individuato autonomamente dalla gestione associata, la presente Convenzione può essere estesa ad altri Comuni.
2. L'istanza di ammissione alla convenzione di nuovi Enti deve essere presentata al Comune Capo Convenzione e approvata dalla conferenza dei sindaci
3. L'accettazione dell'istanza è subordinata all'approvazione unanime in sede di conferenza dei sindaci da parte di tutti i Comuni convenzionati; la convenzione con i nuovi enti ammessi dovrà essere approvata esclusivamente dai consigli comunali dei comuni entranti e sottoscritta da parte di tutti gli enti facenti parte della gestione associata eIn ipotesi di adesione di Comuni
 - laddove i medesimi dispongano di propri agenti, questi verranno messi a disposizione della gestione in forma associata del servizio di polizia locale
 - laddove gli aderenti non dispongano del necessario personale di polizia, potranno valersi degli agenti dei comuni aderenti la convenzione

Il valore di ingresso che il comune aderente dovrà versare è definito dal piano finanziario di cui all'articolo 19 comma 3 lettera e

Art.16 – Iter di adesione

L'iter di adesione di Enti alla gestione associata prevede:

1. L'invio tramite PEC della richiesta informale di adesione al Comune Capofila.
2. La deliberazione da parte della Conferenza dei Sindaci dell'ingresso del Comune nella Convenzione
3. la deliberazione di approvazione dello schema di convenzione da parte del Consiglio Comunale dell'ente entrante
4. la sottoscrizione da parte di tutti i comuni della nuova convenzione.

Art.17 – Recesso dalla Convenzione e Scioglimento

1. Ogni Comune ha la facoltà di recedere dagli impegni assunti con la presente Convenzione, mediante comunicazione a firma del Sindaco, inviata alla Posta Elettronica Certificata (PEC) del Comune Capo Convenzione.
2. Gli effetti del recesso si producono decorsi sei mesi dalla data di presentazione della suddetta comunicazione.
3. Il recesso deve avvenire senza oneri a carico degli altri comuni; in particolare l'Ente recedente rimane obbligato a onorare gli impegni finanziari assunti sino alla conclusione dell'anno di gestione in corso al momento dell'efficacia del recesso e, in modo permanente, per le obbligazioni derivanti da finanziamenti straordinari o da mutui in essere.
4. Il Comune Capo Convenzione, ricevuta la comunicazione, ne dà immediata informativa alla Conferenza dei Sindaci per la presa d'atto.
5. Il verbale di presa d'atto della conferenza dei sindaci viene approvato dal consiglio comunale del Comune di Capofila.
6. Una volta approvate le variazioni da parte del Consiglio del Capofila, la Convenzione rinegoziata – che recepisce l'uscita dell'Ente – dovrà essere sottoscritta da tutti i Comuni restanti.
7. Lo scioglimento della convenzione è deliberato da almeno 2/3 dei Comuni partecipanti, con arrotondamento all'unità superiore, con atto assunto a maggioranza assoluta di ciascun Consiglio Comunale. L'atto di scioglimento è sottoscritto da tutti i Sindaci e contiene la disciplina delle fasi di scioglimento e dei connessi adempimenti.

Art.18 – Ripartizione Dei Costi E Delle Entrate

1. Tutte le spese relative alla gestione del Servizio di Polizia Locale (incluse quelle per personale, veicoli, strumentazione, sede di Comando e spese amministrative/gestionali), ivi comprese le spese anticipate dai Comuni aderenti al proprio personale per stipendi ed oneri riflessi, saranno rendicontate dal Comune Capo Convenzione e ripartite tra i Comuni convenzionati. La ripartizione avverrà sulla base della spesa onnicomprensiva oraria approvata dalla Conferenza dei Sindaci, determinata in proporzione al servizio svolto nel territorio di ciascun Comune, ovvero in base alla quota oraria settimanale prevista. Qualora un Comune risulti a credito in base a tale riparto, l'importo dovuto gli sarà versato.
2. Ogni Ente può richiedere al Comandante l'effettuazione nel proprio territorio di servizi aggiuntivi rispetto a quelli compresi nel monte ore assegnato. Il costo di detti servizi, se possibile garantirli, sarà posto a carico dell'Ente richiedente.
3. Entro il mese di Marzo di ogni anno i Comuni convenzionati trasmettono al Comune Capofila le spese di personale e le spese tecnico/amministrative sostenute per il servizio di Polizia Locale. Successivamente il Comune Capo

convenzione renderà le spese correnti ed in conto capitale sostenute per la gestione del servizio associato, che saranno comunicate agli enti convenzionati.

4. Entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto da parte della conferenza dei sindaci, i Comuni aderenti dovranno provvedere alla liquidazione del saldo finanziario (dare/avere) derivante dall'attività convenzionata e alla regolarizzazione delle relative partite di credito e addebito.
5. I proventi delle sanzioni relative agli atti di accertamento di violazione verranno introitati dai singoli Comuni secondo il principio di competenza territoriale.

Art.18 Bis – Gestione Amministrativa Unificata

1. I Comuni convenzionati delegano il Comune di Offanengo alla gestione amministrativa dei verbali accertati dagli appartenenti la Polizia Locale.
2. La gestione amministrativa dei verbali riguarda tutte le operazioni che vanno dal Data Entry fino alla formazione del file di ruolo, che dovrà poi essere gestito in proprio da ogni ente convenzionato sulle piattaforme di riscossione.

Art.19 – Forme Di Consultazione - Conferenza dei Sindaci

1. I Comuni convenzionati si riuniscono su iniziativa del Comune capo convenzione ogni sei mesi o, su richiesta di almeno metà dei Sindaci convenzionati in seno alla conferenza dei Sindaci nelle persone degli stessi o di loro delegati, al fine di programmare gli interventi sul territorio o di impartire direttive per il regolare svolgimento del servizio.
2. Alla conferenza dei Sindaci deve partecipare il Comandante del Corpo di Polizia Locale convenzionato; è previsto il supporto di Consorzio.it
3. La Conferenza dei Sindaci in particolare:
 - a. Propone modifiche ed integrazione alla convenzione che ciascun Sindaco sottoporrà alla propria Amministrazione
 - b. Propone modifiche ai criteri di ripartizione delle spese e delle risorse finanziarie da sottoporre alle singole Amministrazioni Comunali per la relativa approvazione
 - c. Promuove intese ed accordi atti a garantire il coordinamento della programmazione delle Funzioni e dei Servizi nell'ambito territoriale dei comuni aderenti.
 - d. Assicura lo scambio dei dati e delle informazioni tra gli Enti partecipanti utili per migliorare il servizio
 - e. Esamina ed approva la proposta di previsione di entrate e spese da inserire nello schema di bilancio preventivo degli Enti in convenzione entro i due mesi precedenti il termine di approvazione stabiliti dalla normativa vigente.
 - f. Fornisce al Sindaco del Comune Capo Convenzione gli indirizzi operativi e verifica l'andamento del servizio proponendo eventuali modifiche strutturali del Servizio Associato.
 - g. approva rendiconto delle spese della gestione del servizio associato
 - h. approva l'ingresso di nuovi comuni che richiedono di aderire alla funzione associata e prende atto delle comunicazioni di recesso dalla convenzione pervenute
4. I verbali della Conferenza dei Sindaci devono essere trasmessi alle singole Amministrazioni.
5. Le sedute sono valide con la partecipazione di almeno 50%+1 dei rappresentanti dei Comuni convenzionati.
6. Le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei partecipanti, salvo i casi in cui la presente convenzione preveda l'unanimità o una maggioranza qualificata.

Art.20. Trattamento dei dati personali e obblighi di riservatezza

1. Le Parti si impegnano a mantenere riservati i dati acquisiti e trattati durante l'esecuzione della presente Convenzione, affinché non siano utilizzati per scopi diversi da quelli nella stessa contenuti. Le Parti garantiscono, altresì, che il trattamento dei dati avvenga nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR") e della normativa vigente in materia di trattamento di dati personali.
2. Le Parti, constatato che lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione comporta il trattamento di dati personali, si riconoscono titolari autonomi del trattamento, ai sensi dell'art.4 del GDPR.
3. Le Parti riconoscono la propria competenza, esperienza e affidabilità in materia di protezione dei dati personali, nonché l'adeguatezza delle misure di sicurezza dalle stesse implementate. In particolare - tenuto conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento - ciascuna Parte si impegna a garantire il rispetto dell'obbligo di cui all'art. 32 del GDPR consistente nell'adozione di misure di sicurezza tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.
4. Le Parti convengono che il Comune di Offanengo, quale ente Capofila, sia il Soggetto competente a nominare Consorzio.IT Spa quale responsabile esterno del trattamento e a fornirgli le relative istruzioni, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 28 del GDPR, salvo il mantenimento della responsabilità solidale dei contitolari ai sensi dell'art. 82 co. 4 del GDPR.
5. Il personale dipendente di Consorzio.IT Spa è incaricato del trattamento dei dati personali con riferimento alle pratiche presentate e/o alle comunicazioni comunque fornite al SUAP dai privati o dalle pubbliche amministrazioni e garantisce che tale trattamento avvenga nel rispetto della riservatezza e della normativa vigente.
6. Ciascuna Parte si impegna ad informare tempestivamente l'altra Parte di eventuali richieste ricevute dagli interessati inerenti all'esercizio dei diritti previsti dagli art. 15-22 del GDPR.

Art. 21. Ausilio del Segretario Generale

I Segretari comunali degli Enti convenzionati svolgeranno le opportune funzioni di assistenza e consulenza tecnico-giuridica partecipando, se richiesto, alla Conferenza dei Sindaci.

Art.22. Risoluzione delle controversie

1. Le Parti sottoporranno tutte le controversie derivanti dalla presente Convenzione al tentativo di mediazione.
2. Le Parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. Nel caso il tentativo di mediazione fallisca e, qualora le Parti vogliano tutelare i propri diritti e interessi legittimi in sede giudiziale, sarà competente in via esclusiva il Foro di Cremona.
3. I costi derivanti dal procedimento giudiziale saranno totalmente a carico dei Comuni convenzionati interessati alla controversia.